



ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL
BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA
CON I CITTADINI**

Sommario

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Competenze del Comune.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - Obblighi dei detentori di animali.

Art. 6 - Divieti e prescrizioni generali.

Art. 7 - Divieti e prescrizioni concernenti la detenzione.

Art. 8 - Divieti concernenti il trasporto.

Art. 9 - Divieto di abbandono di animali.

Art. 10 - Divieto di avvelenamento di animali.

Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.

Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio.

Art. 13 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

Art. 14 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso.

Art. 15 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido.

Art. 16 - Fuga di animale pericoloso e cattura, uccisione di animali.

h



Art. 17 - Interventi Assistiti con Animali.

Art. 18 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

Art. 19 - Macellazione degli animali.

Art. 20 - Inumazione di animali.

Art. 21 - Destinazione di cibo per animali.

Art. 22 - Scelte alimentari.

Art. 23 - Associazioni animaliste e zoofile.

Titolo IV LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblico.

Art. 25 - Aree destinate ai cani.

Art. 26 - Accesso all'arenile.

Titolo V - CANI

Art. 27 - Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 27 bis - Cani a rischio elevato di aggressività.

Art. 28 - Dimensioni degli spazi , attività motoria e rapporti sociali.

Art. 29 - Guinzaglio e museruola.

Art. 30 - Raccolta deiezioni.

Art. 31 - Centri di addestramento-educazione.

Art. 32 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.

Art. 33 - Rinuncia alla proprietà del cane.

Titolo VI - GATTI LIBERI

Art. 34 - Definizioni.

Art. 35 - Tutela dei gatti liberi.

Art. 36 - Compiti dell'ASUR.

Art. 37 - Colonie feline.



Art. 38 - Cura delle colonie feline.

Art. 39 - Alimentazione dei gatti delle colonie.

Titolo VII – GATTI DI PROPRIETA’

Art. 40 - Adozioni da gattili e da privati cittadini.

Art. 41 – Anagrafe felina.

Art. 42 – Sterilizzazione.

Art. 43 - Rinuncia alla proprietà del gatto.

TITOLO VIII - EQUINI

Art. 44 – Disposizioni generali.

Titolo IX- AVIFAUNA, ANFIBI,RETTILI,VOLATILI,FAUNA SELVATICA E
PICCOLA FAUNA

Art. 45 - Detenzione di volatili.

Art. 46 - Tutela della fauna selvatica.

Titolo X- ANIMALI ACQUATICI

Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche.

Art. 48 - Divieti.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 49 - Tutela degli animali esotici.

Titolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI
SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art.50 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.

h



Titolo XIII - COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 51 - Commissione Comunale Diritti degli animali.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Sanzioni.

Art. 53 - Vigilanza.

Art. 54 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Art. 55 - Norme transitorie.

ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

ALLEGATO B

Circhi

ALLEGATO C

Linee guida - accesso agli animali domestici in spiaggia oggetto di concessione e spiagge libere

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI****Il Consiglio Comunale**

- Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- Visto l'articolo 13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 , n. 130;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Vista la legge Regione Marche 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", così come modificata dalla Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 18 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet- therapy;
- Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Visto il Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005";
- Reg. CE 10/99 sulla protezione animale durante l'abbattimento.
- Vista la Legge 7 febbraio 1992, n.150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Visto il D.M. Ambiente 19.4.1996 e successive modifiche recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- Viste le "Linee Guida per il mantenimento degli animali. nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura - Autorità Scientifica Cites) in data 10.5.2000, ai sensi della Legge 150/92 e della Legge 426/98, integrate in data 19 Aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106;
- Visto il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)-(GU n.61 del 14-3-2014);
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica oncotermica e per il prelievo venatorio;

h



- Visto l'articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali.
- Vista la Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
- Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, modificata e integrata all'articolo 2 dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 e dall'articolo 49 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Visti gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale così come modificati dall'articolo 3 della Legge 4 novembre 2010, n.201, e gli articoli 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (16A05143) (GU n.165 del 16-7-2016)

- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 3 agosto 2015 proroga dell'Ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'Ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13.6.2016 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati" e precedenti disposizioni;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente Proroga dell'Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 13.7.2016 proroga dell' Ordinanza contingibile ed urgente 6.8.2013 , come modificata dall'ordinanza 3.8.2015, concernente la tutela dell' incolumità pubblica dall'aggressione dei cani,;
- Visti i vigenti regolamenti comunali e delle società partecipate dal Comune di Ancona per quanto applicabili sulla materia oggetto del presente Regolamento;
- Considerata la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;
- Visto l'articolo 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede il potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto";
- Visto il Regolamento CEE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale

delibera il seguente Regolamento

Titolo I - PRINCIPI



Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene ed incentiva iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali e del corretto rapporto uomo-animale-ambiente.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto, alla tolleranza e alla corretta convivenza fra tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge Regione Marche 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
5. Il Comune mette in atto ogni azione rivolta ad assicurare che comportamenti tenuti in violazione degli articoli 544 bis, ter, quarter, quinquies, 638 e 727 c.p., 4 L. 201/10 siano puniti dalle autorità competenti, denunciando tempestivamente le notizie dei suddetti reati apprese a mezzo dei suoi uffici e offrendo come per legge ogni possibile collaborazione alle autorità inquirenti
6. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere ed applicare tutte le garanzie giuridiche e le tutele previste ed attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
7. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
8. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
9. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
10. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori degli animali domestici. Farorisce ogni azione finalizzata alla corretta convivenza tra la specie umana e quella animale.
11. Ai fini della presente norma e dell'applicazione del presente Regolamento il Comune prevede l'istituzione di un apposito Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 2

(Competenze del Comune)



Il Comune:

- esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
- esercita, per quanto di propria competenza, la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3

(Definizioni)

La definizione generica di animale si riferisce a tutti gli animali, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di cui al precedente articolo 3.

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

(Obblighi dei detentori di animali)

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, sempre tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, avendo riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
 - b) fornire all'animale cibo ed acqua in quantità e qualità sufficiente e con temperatura adeguata; assicurargli i necessari trattamenti sanitari e cure, nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle caratteristiche etologiche di specie;
 - c) iscriverlo all'anagrafe ufficiale, ove previsto dalle vigenti normative;
 - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - f) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
 - g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni e, comunque, rispettare la normativa di settore.



- i) Provvedere allo smaltimento delle spoglie dell'animale dopo il suo decesso a norma di legge.
3. Tutti gli animali, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i proprio animali all'anagrafe canina e ad apporre il microchip identificativo, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
5. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'ASUR competente per territorio secondo quanto prescritto dalla normativa vigente:
 - a) la scomparsa dell'animale;
 - b) la morte dell'animale;
 - c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale;
 - d) il trasferimento di residenza del proprietario;
 - e) i detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 6

(Divieti e prescrizioni generali)

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenerli permanentemente in terrazze o balconi o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box auto, autoveicoli o cantine oppure segregarli in contenitori, gabbie o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. In particolare la cuccia dei cani deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, rialzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. E' vietato lasciare abitualmente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
6. E' vietato separare dalla propria madre i cuccioli di cani prima i 60 giorni di vita ed i cuccioli di gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;



9. E' altresì vietato detenere animali in ambienti inadatti, angusti o che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
11. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario
12. E' vietato impedire a chiunque detenere presso la propria abitazione animali domestici, se non per comprovate motivazioni.
13. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
14. Le parti comuni del condominio devono essere liberamente fruibili ed accessibili agli animali. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente, nonché effettuato con modalità che garantiscano la sicurezza e l'incolumità delle persone e di altri animali.
15. E' vietato l'uso di collari che provochino qualsiasi forma di sofferenza, come scosse elettriche, collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
16. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli ad eccezioni degli interventi legati alla tutela dagli inconvenienti igienico sanitari per topi e ratti.
17. E' fatto divieto di somministrare ad animali medicinali veterinari senza prescrizione medico veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in età e modalità diverse da quelle prescritte.

Art. 7

(Divieti e prescrizioni concernenti la detenzione)

1. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcatura temporaneo con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
2. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, ad esclusione del tempo strettamente necessario al trasporto dal luogo di partenza a quello di arresto del mezzo.
3. E' vietato non garantire agli animali domestici, selvatici anche che abbiano abitudini di cattività ed esotici detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario-e quanto previsto dalla normativa vigente negli insediamenti zootecnici.
4. E' vietato contenere gli animali domestici con strumenti e gabbie non idonee, salvo motivata disposizione scritta del veterinario curante.
5. E' vietato mettere e detenere cani, gatti, animali selvatici o esotici alla catena o a strumenti simili.
6. E' vietato, altresì, tenere animali selvatici o esotici legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo.
7. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura al fine di evitare stress psico-fisico; di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e



le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.

8. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
9. Il proprietario è altresì responsabile della riproduzione del proprio animale.

Art. 8

(Divieti concernenti il trasporto)

1. E' vietato in ogni caso trasportare animali nel portabagagliaio dei veicoli , e ivi detenerli anche in fase di sosta, qualora detto spazio non sia comunicante con l'abitacolo, senza che rilevino ai fini della deroga al divieto la predisposizione di appositi areatori o la circostanza che il portellone sia parzialmente aperto.
2. E' vietato condurre animali al guinzaglio o altri mezzi similari a seguito di mezzi di locomozione in movimento.

Art. 9

(Divieto di abbandono di animali)

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione smarrito, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà.

Art. 10

(Divieto di avvelenamento di animali)

1. E' proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla Legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Sanità Animale dell'Area Vasta ASUR territorialmente competente. In caso



di sospetto avvelenamento, deve inviare ogni campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, e in caso di decesso dell'animale deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

Art. 11

(Divieto di accattonaggio con animali)

1. Al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, è vietato esibire o utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, gli animali, su segnalazione degli organi di vigilanza competenti, sono sottoposti dal Servizio Veterinario dell'Asur:
 - all'osservazione sanitaria e profilassi veterinarie;
 - a registrazione segnaletica, ove prevista;
 - identificazione mediante applicazione di microchip, ove prevista;e successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Art. 12

(Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio)

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio come vincita di giochi ovvero in omaggio, a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, o in qualunque altra occasione di pubblico intrattenimento.
2. E' vietata la cessione di cani non iscritti all'anagrafe canina e di gatti non identificati.

Art. 13

(Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali)

1. E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o intrattenimento pubblico o privato non preventivamente autorizzate dal Sindaco previo parere favorevole della competente Consulta Animalista Comunale, in conformità alle norme in materia.
2. Per i circhi, le mostre faunistiche e gli spettacoli itineranti l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune, sentita la Commissione di Pubblico Spettacolo, vincolata al rispetto dei requisiti di cui all'allegato B" del presente Regolamento;
3. Il Servizio Veterinario dell'Asur ed i Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, per quanto di rispettiva competenza, controllano secondo i requisiti dell'allegato B e le altre norme vigenti in materia, le condizioni di detenzione a tutela del benessere degli animali, l'idoneità degli spazi di custodia e della corretta certificazione di provenienza, qualora trattasi di animali esotici, rispetto ai circhi autorizzati. Analogo controllo può essere esercitato da tutti altri gli organi di



controllo di cui all'art. 53, in base alle specifica competenza.

4. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
5. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

Art. 14

(Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso)

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento, il Comune mette in atto ogni azione atta ad impedire rischi per l'incolumità pubblica e degli animali.
2. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 15

(Smarrimento-Rinvenimento-Affido)

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'ASUR competente per territorio la scomparsa o la fuga dell'animale, immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido da confermare per iscritto entro due giorni dall'evento ai sensi dell'Art.9 L.R.10/97 e s.m.i e dell'art. 5 c. 5 lett. a) del presente Regolamento. Qualora il proprietario o il detentore ritrovasse l'animale smarrito ne dovrà fare tempestiva comunicazione.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti, è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Municipale, la quale interviene tempestivamente coordinandosi con l'ASUR competente per territorio.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, deve effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali rinvenuti devono essere, qualora possibile, restituiti al legittimo proprietario o detentore-qualora tale ipotesi non si verifichi, devono essere dati in adozione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 16

(Fuga di animale pericoloso e cattura, uccisione di animali)

1. La fuga di un animale dichiarato pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al servizio veterinario dell'ASUR competente per territorio-L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, ospitati in canili e gattili, ovvero di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili ed in presenza di attestazione del veterinario. La soppressione deve essere effettuata da un Medico



Veterinario unicamente con metodi eutanasi previa anestesia profonda seguita dalla trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASUR competente per territorio. Per lo smaltimento delle spoglie bisognerà attendere 2 giorni dall'avvenuta comunicazione all'azienda ASUR per consentire eventuali accertamenti.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili e gattili municipali o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto, in presenza delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 17

(Interventi Assistiti con Animali)

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito la giusta esperienza documentata e titolo confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani attraverso il supporto di queste attività non potrà mai essere conseguita a danno della salute, dell'integrità o contraria delle caratteristiche etologiche degli animali che vi partecipano.
4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
6. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario-comportamentista, in collaborazione con il responsabile dell'attività. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA, restano comunque di proprietà del responsabile che ne dovrà prendersene cura, fermo restando la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, ed escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi.

Art. 18

(Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali)

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali di vendita di animali di esporli nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali, fintanto che detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente ed adeguatamente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.



3. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali di vendita diretta o indiretta di animali conformemente alla disposizioni di cui all'art. 429 bis Divieto di cessione di animali vivi. del Regolamento Comunale d'Igiene approvato con D.C.C. n. 13 del 1.3.2010.
4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5 del presente Regolamento -
5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli altri animali, degli acquari così come stabilite dal presente Regolamento.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata al parere preventivo dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali e del Servizio Veterinario ASUR, ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
8. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 19

(Macellazione degli animali)

1. La macellazione di suini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio secondo le procedure stabilite ai sensi delle normative vigenti di settore. E' obbligatorio il preventivo stordimento e durante l'abbattimento e le operazioni correlate devono essere risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20

(Inumazione di animali)

1. Oltre all'incenerimento di animali deceduti, negli impianti in tal senso autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, in terreni privati di sua proprietà solo qualora sia stato escluso, in base al certificato di decesso redatto dal un medico veterinario, qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASUR competente per territorio
2. Il Comune può concedere appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
3. Si applicano in materia le disposizioni regionali vigenti in attuazione delle norme nazionali e comunitarie nonché le disposizioni comunali inerenti alla destinazione d'uso compatibile in aree extraurbane.

Art. 21

(Destinazione di cibo per animali)

1. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale del Volontariato o Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali e i privati cittadini che accudiscono, senza fine di lucro, colonie feline, possono ricevere da mense di



amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

2. Il Comune promuove la stipula di appositi accordi tra le Associazioni di cui al comma precedente e gli esercizi di distribuzione di prodotti alimentari per animali per il ritiro gratuito di cibo in prossimità di scadenza, con il divieto di vendita e cessione a terzi.

Art. 22
(Scelte alimentari)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento dei cittadini che adottano scelte alimentari "cruelty free", il Comune garantisce, in tutte le mense comunali ovvero appaltate dal Comune, comprese le mense scolastiche, la possibilità di ottenere pasti vegetariani e vegan, assicurando pari qualità nutrizionali e pari modalità di somministrazione.

Art. 23
(Associazioni animaliste e zoofile)

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI



Art. 24

(Accesso degli animali d'affezione nei luoghi pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblici)

1. Laddove non diversamente stabilito da norme statali o regionali o disposizioni organizzative interne agli enti, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi, aree pubbliche, di uso pubblico ed uffici aperti al pubblico, compresi giardini, parchi, spiagge, nonché su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune. Sono escluse le aree destinate ed attrezzate a particolari scopi, quali, ad esempio, le aree di gioco per i bambini.
2. Le suddette aree devono essere chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto, oltre che dotate di strumenti atti alla custodia degli animali al loro esterno.
3. E' altresì consentito l'accesso degli animali di affezione in tutti gli pubblici esercizi ed esercizi commerciali, salvo i casi previsti dalla legge in materia e quanto previsto al comma successivo.
4. Ciascun titolare dei predetti esercizi ha la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei medesimi. Tali esercizi devono comunque predisporre, laddove possibile, adeguati strumenti di accoglienza all'esterno dei locali, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dei medesimi. Non è consentito al responsabile dell'esercizio vietare l'ingresso ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
5. Agli esercenti è data facoltà da parte del Comune di esporre fuori dal proprio locale ciotole per lasciare abbeverare gli animali di passaggio, senza che ciò costituisca o possa costituire in maniera alcuna occupazione abusiva del suolo pubblico e senza comportare il pagamento di alcun canone. L'acqua deve essere sostituita almeno giornalmente".
6. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti sono ammessi al trasporto se sono alloggiati in un trasportino.
7. Agli animali domestici è consentito l'accesso nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati ovvero a coloro che, per particolare legame affettivo, gradiscano l'incontro con l'animale.
8. Nelle case di riposo può essere permesso, su richiesta, agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio animale domestico, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, la Direzione delle strutture, con l'ausilio di un medico veterinario, in collaborazione di volontari di associazioni animaliste, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
9. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri.
10. Ai cani è consentito il libero accesso nei luoghi di cui ai commi precedenti, purché tenuti al guinzaglio dai detentori o proprietari, i quali dovranno altresì obbligatoriamente portare con loro l'apposita museruola da far indossare all'animale all'occorrenza. Per i gatti è obbligatorio il trasportino.
11. Coloro i quali si rechino nei luoghi indicati ai commi precedenti in compagnia di animali devono comunque adottare gli accorgimenti necessari affinché questi non



arrechino danno a cose, persone o altri animali, non sporchino, creino disturbo, rispondendo sia civilmente che penalmente, di eventuali danni provocati dagli stessi.

Art. 25
(Aree destinate ai cani)

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, vengono previsti e realizzati spazi destinati ai cani, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, e dotati delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 23.
2. Le aree di nuova realizzazione devono essere localizzate in zone a destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato ai sensi delle vigenti norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore e devono distare almeno mt. 50 dal limite di zona urbanistica di limitrofe aree a destinazione residenziale.
3. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
4. In dette aree, "i cani a rischio elevato di aggressività" di cui all'art. 27 bis devono indossare apposita adeguata museruola, senza guinzaglio.
5. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 26
(Accesso nell' arenile)

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile, nei periodi e negli orari previsti e opportunamente segnalati, è consentito l'accesso agli animali d'affezione, purché condotti con apposito guinzaglio dal proprietario o da altro detentore, il quale deve essere obbligatoriamente munito di museruola, da far indossare all'animale all'occorrenza.
2. Il Comune o l'Autorità Portuale, in base alle rispettive competenze demaniali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali, nonché al fine di incentivare il turismo, durante la stagione balneare (dal 1.5 al 30.09 di ciascun anno) consentirà, a prescindere dagli orari e periodi di cui al comma 1 del presente articolo, l'accesso agli animali domestici a porzioni di spiaggia di libera fruizione che andrà ad individuare specificatamente.
3. Tali spazi sono fruibili secondo le condizioni stabilite nell'apposito allegato C.
4. Nel litorale oggetto di concessione, i soggetti concedenti (Comune ed Autorità Portuale) possono consentire, secondo criteri omogenei, l'accesso di animali domestici su richiesta del concessionario, sulla base delle norme vigenti e del presente regolamento di cui all'allegato C.
5. Gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.



Titolo V - CANI

Art. 27

(Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina)

1. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina ufficiale nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;
2. Nel caso di "cani a rischio elevato di aggressività" così come definito dall'Ordinanza Ministeriale del 6.8.2013 e s.m.i., di cui all'articolo seguente, il Servizio Veterinario provvede a detenere un'apposita sezione aggiornata annualmente trasmessa al Comune.

Art. 27 bis

(Cani a rischio elevato di aggressività)

1. Sono definiti cani "a rischio elevato di aggressività", ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute, i cani con precedenti accertati di morsicatura o di aggressione o, a titolo preventivo, quelli che in base ad altri criteri di rischio possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità;
2. Tali cani sono identificati dal Servizio Veterinario, anche su segnalazione dei medici veterinari liberi professionisti o delle strutture sanitarie interessate da specifiche casistiche o altre fonti, nell'interesse della salute pubblica, e segnalati al Comune per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai sensi della specifica normativa vigente.
3. I proprietari dei cani con tali caratteristiche hanno i seguenti specifici obblighi:
 - a) Devono adottare le misure di prevenzione idonee a tutela della salute ed incolumità pubblica stabilite dal Comune in base alle indicazioni del Servizio Veterinario dell'Asur
 - b) Devono seguire un percorso formativo pubblico o privato, obbligatorio, di recupero comportamentale;
 - c) Devono stipulare una polizza di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
 - d) Devono condurre il cane, munito congiuntamente di apposita museruola e di guinzaglio, su aree urbane ed extraurbane, pubbliche o private aperte al pubblico e nelle aree condominiali; è facoltà del regolamento condominiale consentire l'uso del solo guinzaglio o museruola, nello specifico ambito di competenza;
 - e) Non possono condurre i cani suindicati sulle spiagge; all'interno degli uffici e strutture pubbliche o private aperte al pubblico, salvo che esplicitamente consentito, con obbligo comunque di guinzaglio e museruola; nell'ambito di spazi verdi attrezzati a gioco per bambini; negli altri ambiti si applicano le limitazioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento



4. Devono adottare le misure di prevenzione idonee a tutela della salute ed incolumità pubblica stabilite dal Comune in base alle indicazioni del Servizio Veterinario dell'Asur ;
5. Devono seguire un percorso formativo pubblico o privato, obbligatorio, di recupero comportamentale;
6. Devono stipulare una polizza di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
7. Devono condurre il cane, munito congiuntamente di apposita museruola e di guinzaglio, su aree urbane ed extraurbane, pubbliche o private aperte al pubblico e nelle aree condominiali; è facoltà del regolamenti condominiali consentire l'uso del solo guinzaglio o museruola, nello specifico ambito di competenza;
8. Non possono condurre i cani suindicati sulle spiagge, all'interno degli uffici e strutture pubbliche o private aperte al pubblico, salvo che esplicitamente consentito, con obbligo comunque di guinzaglio e museruola; nell'ambito di spazi verdi attrezzati a gioco per bambini; negli altri ambiti si applicano le limitazioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
9. E' vietato possedere o detenere i cani di cui all'oggetto alle persone che si trovino nelle condizioni previste dalla vigente normativa di cui all'art. 4 dell'O.M. Salute del 6.8.2013 e s.m.i. ovverosia:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
 - c) abbia riportato sentenza penale di condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio , punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) abbia riportato sentenza penale di condanna, anche non definitiva, o decreto penale di condanna per i reati di cui agli articoli 727, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies del codice penale, per quelli previsti dall'art. 2 della Legge 189/2004 e dall'art. 4 della L. 201/2010;
 - e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 28

(Dimensioni degli spazi, attività motoria e rapporti sociali)

1. Per i cani custoditi all'interno delle abitazioni, la superficie di base, comprese le superfici calpestabili di pertinenze esterne a servizio dell'abitazione, deve corrispondere, di norma, ai requisiti minimi dimensionali di cui ai parametri igienico sanitari del D.M. 5 Luglio 1975; tali requisiti si applicano, in quanto compatibili, agli altri animali d'affezione normalmente detenuti all'interno delle abitazioni ed adeguati alle dimensioni e caratteristiche degli stessi.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per cane. Per ogni cane in più sono necessari ulteriori 4 mq. Le superfici comprendono sia la parte coperta che la parte scoperta.
3. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area per l'attività motoria dei cani, da utilizzare, almeno due volte al giorno, per ogni cane ospitato.



5. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. Ove siano custoditi uno o più cani in abitazione con giardino, il proprietario deve segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso. Il giardino, o comunque il terreno di pertinenza della proprietà accessibile al cane, deve essere delimitato con una rete metallica, debitamente ancorata al terreno, o con una cancellata avente una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale e un'altezza tale da non poter essere scavalcata dallo stesso, pari, come minimo, in ogni suo punto, dal fondo di calpestio ad almeno il doppio dell'altezza del cane.

Art. 29
(Guinzaglio e museruola)

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti o nei casi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Art. 30
(Raccolta deiezioni)

1. Per i bisogni fisiologici i cani sono preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in qualunque parte del territorio urbano, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 31
(Centri di addestramento-educazione)

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta scritta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario dell'Asur competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si



impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 544 sexies C.P. resta salva la possibilità, da parte del Comune, di sospendere l'autorizzazione di cui al comma 1, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, a carico del responsabile del Centro. In tali casi è sempre ordinata la confisca dell'animale. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Art. 32

(Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione)

1. Gli animali di proprietà del Comune di Ancona, censiti presso le strutture, non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i reati previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 c.p., per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 e dall'art. 4 L. 201/10.
2. A tale scopo, il gestore della struttura acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000 sottoscritto dal soggetto adottante che dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste al comma 1.
3. Analogamente si procede nelle cessioni di animali tra privati. Nel caso di cani soggetti all'iscrizione nell'anagrafe canina regionale, il cessionario deve produrre analoga dichiarazione sostitutiva presso il Servizio Veterinario ASUR.
4. La pratica della sterilizzazione dei cani, obbligatoria nelle strutture pubbliche e private che ospitano i cani del comune, è incentivata per i cani dei privati.

Art. 33

(Rinuncia alla proprietà del cane)

1. I proprietari o detentori di cani, residenti nel Comune, che intendano rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale di affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco, che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale presso il rifugio comunale.
2. Le spese per il ricovero del cane, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari, fino ad avvenuto affido temporaneo o adozione sono a carico dei proprietari o detentori, salvo i casi di disagio socio-economico accertato dal Comune, e vengono calcolate secondo le tariffe comunali. Il proprietario o detentore deve versare previamente apposita cauzione per un importo pari alla predetta tariffa per la durata di un anno o per il minor periodo dell'accoglienza.



Titolo VI – GATTI LIBERI

Art. 34 (Definizioni)

1. Per "gatto libero" si intende un gatto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Si intende per "habitat" di colonia felina qualsiasi territorio, urbano o non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

Art. 35 (Tutela dei gatti liberi)

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 36 (Compiti dell'ASUR)

1. L'ASUR provvede in base alla normativa vigente, al controllo delle nascite tramite la sterilizzazione chirurgica dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite il responsabile di colonia e/o attraverso le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza.
2. L'ASUR provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 37 (Colonie feline)

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che mette in atto ogni azione preventiva al fine di evitare il verificarsi di episodi di maltrattamento.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ASUR competente per territorio, in collaborazione con le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.
3. La presenza della colonia felina può essere segnalata a cura del Comune tramite apposito cartello in siti particolari.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo abituale di collocazione. Eventuali trasferimenti sono autorizzati dal Sindaco, previo parere dei Servizi ASUR competenti, sentiti l'Associazione o i cittadini responsabili della colonia, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze igienico sanitarie e di interesse pubblico riguardanti persone o gli stessi animali. Qualora lo spostamento sia dovuto ad interventi edilizi, l'inizio delle opere medesime è subordinato all'autorizzazione del Sindaco al trasferimento della colonia. Il trasferimento è effettuato dal Servizio Veterinario dell'ASUR competente per territorio che, in collaborazione con le Associazioni



animaliste di cui all'art. 23 del presente regolamento, individua una collocazione idonea, possibilmente simile all'area di provenienza

Art. 38
(Cura delle colonie feline)

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi, stimola l'attuazione dei periodici corsi di formazione informazione, di competenza della Regione ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 10/1997 e s.m.i., anche in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASUR e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve farne richiesta all'Ufficio comunale competente che trasmette la richiesta di registrazione al competente Servizio Veterinario dell'Asur il quale, previa verifica, rilascia apposita attestazione di registrazione della colonia.
3. Al responsabile di colonia e/o ai membri delle Associazioni di volontariato animaliste all'uopo autorizzate, è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, nel rispetto delle leggi vigenti.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, è effettuata, di norma, dal Servizio Veterinario dell'Asur ai sensi dell'art. 14. c.3, della L.R. n. 10/1997 e s.m.i. e potrà essere effettuata anche dal responsabile di colonia, dalle associazioni animaliste o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
5. Per tutelare il benessere dell'animale, le sterilizzazioni delle gatte sono vietate qualora risultino in evidente stato di gravidanza.

Art. 39
(Alimentazione dei gatti delle colonie)

1. I responsabili di colonia o le associazioni animaliste, nel rispetto dell'art. 21 del presente Regolamento, potranno rivolgersi, tramite il Comune, anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari o di pasti non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I responsabili di colonia o le associazioni animaliste sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando l'iperalimentazione e la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua, che deve rinnovata giornalmente.

Titolo VII – GATTI DI PROPRIETA'

Art. 40
(Adozioni da gattili e da privati cittadini)

1. L'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali autorizza i gestori dei gattili ad affidare temporaneamente o definitivamente i gatti ospitati presso le



strutture di competenza comunale, avvalendosi di personale opportunamente qualificato e formato in materia di etologia e comportamento animale.

Art. 41

(Anagrafe felina)

1. Il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a farlo identificare mediante l'applicazione del microchip e registrarlo, nell'anagrafe felina ufficiale, a partire dal secondo mese di vita.

Art. 42

(Sterilizzazione)

1. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, il Comune consiglia, promuove ed incentiva, con spese a carico del proprietario, la sterilizzazione dei gatti di proprietà che vengano lasciati vagare liberamente sul territorio siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio.
2. La pratica della sterilizzazione dei gatti è obbligatoria nei gattili comunali e in ogni forma di aggregazione controllata degli stessi.

Art. 43

(Rinuncia alla proprietà del gatto)

1. I proprietari o detentori di gatti residenti nel Comune, che intendano rinunciare alla proprietà o alla detenzione del gatto per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, devono darne immediata comunicazione al Sindaco, che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale presso il gattile comunale.
2. Le spese per il ricovero del gatto, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari, fino ad avvenuto affido temporaneo o adozione, sono a carico dei proprietari o detentori, salvo i casi di disagio socio-economico accertato dal Comune, e vengono calcolate secondo le tariffe comunali. Il proprietario o detentore deve versare previamente apposita cauzione per un importo pari alla predetta tariffa per la durata di un anno o per il periodo di rinuncia temporanea.

TITOLO VIII - EQUINI

Art. 44

(Disposizioni generali)

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal



- sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste o qualora un veterinario lo ritenga necessario.
 4. Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. La superficie minima del box deve essere 3m x 3m e m2,80 x m2,80 per i pony. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. I corridoi che conducono ai box, devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera che deve essere costituita da materiale idoneo e atossico per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e puledro è di 3m x 4m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno, salvo diverso parere del veterinario.–
 5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
 6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
 7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
 8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
 9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali - detti "vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
 10. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.



Titolo IX

AVIFAUNA, ANFIBI, RETTILI, VOLATILI, FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA

Art. 45

(Detenzione di volatili)

1. Escluse le specie allevate a fini zootecnici, per cui sono previste norme di benessere specifiche nazionali e comunitarie, i volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere rispettate le condizioni del loro benessere. Le dimensioni delle gabbie: al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono: per uno e fino a due esemplari adulti; due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e l'altezza di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande per ogni esemplare in più, il volume richiesto deve essere aumentato del 30%; le disposizioni di cui sopra non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario; le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie;
3. È vietato amputare le ali o altri arti, accecare, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso.

Art. 46

(Tutela della fauna selvatica)

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.



4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
6. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
7. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti o altri prodotti chimici per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli.
8. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
9. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
10. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
11. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 9, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Titolo X- ANIMALI ACQUATICI

Art. 47

(Detenzione di specie animali acquatiche)

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.



Art. 48
(Divieti)

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione e ristorazione di tutti i prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- d) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei e tenerli vivi sul ghiaccio;
- e) sopprimerli con modalità differenti da quella stabilita (vedi allegato A) per provocare l'immediata morte dell'animale.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

art. 49
(Tutela degli animali esotici)

1. Ai sensi della L.R. 12 del 2002 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I detentori di animali esotici ricompresi nell'elenco delle specie sottoposte alla legge regionale vigente redatto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 1, c.3 della citata L.R., effettuano una comunicazione al Sindaco, entro i termini normativamente previsti dalla Regione, corredata dagli allegati previsti dalla citata normativa regionale vigente, in modo da consentire l'identificazione degli animali e la loro legittima provenienza. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro i termini normativamente previsti, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
3. il commercio di animali esotici è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del Comune. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune tramite il servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione della domanda in base al parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, rilasciato ai sensi del comma seguente. L'autorizzazione è valida



esclusivamente per il commercio delle specie animali indicate nella domanda. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di denunciare al Comune entro dieci giorni, tramite il servizio veterinario del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL territorialmente competente, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, nonché di rilasciare, al momento della cessione, la documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente. La Giunta regionale determina la modulistica da utilizzare.

9. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.
10. Il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, come previsto dall'art. 5 della L.R. 12/2002, entro venti giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, accerta:
 - a) le modalità di detenzione, governo e benessere degli animali;
 - b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano i requisiti strutturali ed igienico-sanitari adeguati e siano idonei alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone ai sensi delle disposizioni vigenti. L'esito dell'accertamento è comunicato al Comune competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione con spese a carico del richiedente. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento, tenuto conto dell'aggiornamento periodico dell'elenco degli animali esotici soggetti a tutela ai sensi dell'art. I della L.R. vigente.
11. Coloro che contravvengono alle norme del presente articolo ai sensi dell'art 11 della L.R. 12/02 e s.m.i. e precisamente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160 a € 1.600.

TITOLO XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art.50

(Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali)

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e formando personale esperto nelle 3R anche con corsi di approfondimento all'interno di Università e Centri di ricerca.
2. Il Comune si impegna a vigilare sugli allevamenti di animali per fini sperimentali, affinché rispettino appieno quanto previsto dal Reg. UE 26/2014, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali,



l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici in cui vengano previsti la detenzione di specie quali primati, cani e gatti.

3. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecozoofile volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

Titolo XIII - COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 51

(Commissione Comunale Diritti degli animali)

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
2. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
 - a) Il Sindaco o suo Delegato;
 - b) Il Responsabile del Servizio Sanità Animale AV2 ASUR o suo delegato;
 - c) Il Responsabile del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche AV2 ASUR o suo delegato;
 - d) Il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale AV2 ASUR o suo delegato;
 - e) Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
 - f) Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste
 - g) Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA) se esistente.
3. La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno una volta ogni due mesi.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

(Sanzioni)

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal comma successivo nonché i casi in cui la relativa sanzione sia stabilita da una disposizione normativa statale o regionale dettata in materia, è soggetto alla



sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 ad euro 500,00, secondo i principi e le procedure della legge n. 689/1981 e della L.R. Marche n.33/98, e successive modificazioni ed integrazioni. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni e gravità delle conseguenze sul benessere animale o sugli inconvenienti igienico sanitari prodotti o sulle conseguenze sulla pubblica incolumità.

2. Per le violazioni a quanto disposto dall'art.27 bis, c.3 e c.4, del presente regolamento si applica la sanzione di € 250 per ciascuna prescrizione violata.
3. Il limite minimo delle sanzioni pecuniarie previste dal primo comma si intende raddoppiato:
 4. - qualora le violazioni siano commesse da persone che commercializzano gli animali medesimi o che comunque hanno un ricavo economico dall'utilizzo degli animali oggetto di violazioni;
 5. - riguardino cani a rischio elevato di aggressività di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute.
6. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela ed il benessere degli animali.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, nonché ad ogni altra legge e disposizione vigente statale e regionale .

Art. 53

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta agli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale, ai Medici Veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, ai Carabinieri Comando Unità per la Tutela Forestale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie Ambientali del Comune, al Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale dipendente, appositamente e periodicamente aggiornato, che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 54

(Incompatibilità ed abrogazione di norme)

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano a quelle successivamente emanate di rango superiore, regionale, nazionale e sovranazionale, e si intendono caducate ed immediatamente sostituite con esse nelle parti incompatibili.



Art. 55
(Norme transitorie)

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 90 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.
2. Le previsioni dell'articolo 21 comma 2 e 3 sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'h'.

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

UCCELLI

1. Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le misure minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno e fino a due esemplari adulti; due lati della gabbia (lunghezza e larghezza) dovranno misurare cinque volte – e l'altezza almeno 3- la misura dell'apertura alare del volatile più grande in esso contenuta . Per ogni esemplare in più , il volume richiesto deve essere aumentato del 30%.
 - b) le misure di cui sopra non si applicano per i ratiti e i rapaci le cui gabbie devono essere sviluppate prevalentemente in lunghezza e a cui si applicano le misure qui di seguito.
 - c) le disposizioni di cui sopra non si applicano in caso di trasporto e di ricovero sanitario.

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
- che le gabbie all'aperto siano coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie:

E' fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli: I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transitò presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm. aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

Furetti: la gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc.).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Sciattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

4

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto;

altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- a) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
- b) Un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
- c) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
- d) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande;

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli;

almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

- a) una zona rifugio a livello del pavimento;
- b) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
- c) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
- d) lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;

- e) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

- a) cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.
- b) Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.
- c) Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracuari con parte emersa
- d) facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.
- e) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracuari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

1. un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
2. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%. Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.
3. Il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisicochimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
5. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

h

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi, le mostre faunistiche e gli spettacoli viaggianti con animali sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato, sia il tempo di complessiva permanenza che non deve essere superiore a 30 giorni, comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia la durata minima di permanenza che non deve essere inferiore a 15 giorni, al fine di non provocare stress agli animali durante i continui spostamenti, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e il 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute e ne darà notizia all'Ufficio comunale preposto che provvederà a convocare nei termini di legge l'apposita Commissione Spettacolo non oltre il giorno dell'attendamento.

L'Ufficio comunale competente informerà a mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima dell'attendamento, anche le guardie zoofile locali.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere negata o revocata dall'Amministrazione Comunale.

A. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. Documento d'identità, codice fiscale, residenza e domicilio del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. Elenco separato degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. Documentazione attestante che i singoli animali non siano stati prelevati in natura;
6. Contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

Il contratto del veterinario deve prevedere:

- a) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
- b) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
- c) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
- d) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
- e) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dalla seguente documentazione, da presentarsi contestualmente alla documentazione precedente:

- 1) Estratto del certificato della Camera di Commercio del soggetto richiedente, rilasciato non più di 90 giorni prima della data di protocollo della domanda;
- 2) Licenza dell'Autorità a gestire l'attrazione;
- 3) Polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi e relativa quietanza di pagamento;
- 4) Documentazione tecnica attestante la conformità alle condizioni di sicurezza e solidità delle strutture e degli impianti previste dalla vigente normativa;
- 5) Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) del soggetto richiedente, risalente al massimo a 90 (novanta) giorni precedenti la data di protocollo della domanda.
- 6) Planimetria della struttura redatta e certificata da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri;
- 7) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

- 8) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali
- 9) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- 10) Autorizzazione prefettizia per la detenzione degli animali pericolosi.
- 11) Documentazione CITES e quella di cui all'art. 6, comma 6, della L. 150/92.
- 12) Certificazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati al trasporto animali, come da vigente normativa in materia.

La documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in originale. In mancanza di esibizione di documentazione in originale, anche di uno solo dei documenti richiesti, l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata.

Sarà cura del competente Ufficio comunale produrre copia della documentazione e conservarla agli atti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovranno essere esibite in originale all'atto del ritiro dell'autorizzazione la ricevuta del versamento del deposito cauzionale effettuato presso la Tesoreria Comunale a garanzia di eventuali danni al patrimonio pubblico, del mancato pagamento di tributi o di sanzioni amministrative, che viene quantificata una tantum in € 5.000,00 per ogni singola domanda, e del pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico così come quantificata dai competenti Uffici comunali. La liberatoria per lo svincolo delle somme e la restituzione viene rilasciata con parere positivo dell'Ufficio Tributi, dei Vigili Urbani e dell'Ufficio competente per la tutela degli animali entro 60 giorni dalla richiesta.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali contro interessati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità de plano della stessa; l'incompletezza o la falsità di alcuno tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati:

- a) Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
- b) Data di acquisizione.
- c) Origine e provenienza.
- d) Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
- e) Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
- f) Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
- g) Effetti del trattamento.
- h) Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
- i) Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

j)

C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
3. anelli inamovibili;
4. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere disponibili in originale, custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

D. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolare modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) - (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: per il trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96

E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boidi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura e umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore e alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

J. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento dovrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I termini di presentazione delle domande di cui al punto A del presente Allegato B al Regolamento non si applicano a quelle già presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Anche per queste domande rimane l'obbligo dell'osservanza di tutte le restanti disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge e di Regolamenti vigenti in materia.

M. NOTIFICA

Il Regolamento ed il relativo Allegato B verranno di volta in volta notificati dal competente Ufficio comunale ai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda.

CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

ZEBRE

Strutture interne:

Dimensioni: 12 m.q per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne: Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna. : Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne : Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.



Linee Guida - Accesso agli animali domestici in spiaggia oggetto di concessione e spiagge libere

1. Le zone di spiaggia attrezzata e riservata agli animali sono distinte da opportuna segnaletica
2. Attorno alle aree deve essere garantita una fascia di rispetto;
3. Lo stabilimento deve essere organizzato per fornire l'attrezzatura necessaria : apposita ciotola per acqua, palette e guanti monouso, stuoia (attrezzature eventualmente fornita a carico del proprietario);
4. Deve essere predisposto un contenitori di rifiuti per l'indifferenziata ove raccogliere le deiezioni, in posizione idonea;
5. Qualunque deiezione (e la sottostante sabbia/ghiaia) dovrà essere immediatamente rimossa a cura del proprietario/gestore dello stabilimento attraverso apposita attrezzatura e conferita nel contenitore dei rifiuti di tipo indifferenziati;
6. In spiaggia deve essere presente una zona doccia loro dedicata;
7. Deve essere assicurata la reperibilità di un veterinario;
8. La museruola deve essere portata al seguito e, in caso di necessità, ed indossata durante il tragitto di accesso all'interno della struttura e ritorno (se cani di piccola taglia opportunamente presi in braccio dal persona idonea);
9. Sulla base degli spazi disponibili ed in base alla taglia del cane , nel rispetto del benessere degli animali , il gestore potrà far scegliere al cliente tra due tipologie di aree attrezzate:
 - un'area con lettini ed ombrelloni (on con struttura che consenta ombreggiatura) e tutt'intorno recintata , in cui il cane può liberamente stare insieme al padrone , libero da guinzaglio;
 - in alternativa, gli ombrelloni liberi (o struttura con ombreggiatura) quelli cioè senza il recinto attorno con cane al guinzaglio opportunamente agganciato ad un dispositivo fisso;
10. potranno accedere alla spiaggia solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip;
11. i cani devono essere in regola con le seguenti vaccinazioni e trattamenti, in base al libretto sanitario che deve essere portato al seguito: cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi (non meno di 20 gg e non oltre 12 mesi) e trattamento contro i parassiti interni ed esterni opportunamente certificati dal veterinario di fiducia (non meno di 2 gg. e non oltre i 20 gg.)
12. i cani possono fare il bagno (senza guinzaglio) in mare nello specchio acqueo antistante i tratti di spiaggia sopraindicati, appositamente segnalati con boe, purchè il titolare dello stabilimento e quelli eventualmente limitrofi diano il proprio assenso, sotto lo stretto controllo dei proprietari; il bagno sarà vietato agli animali con evidenti dermatiti o che perdono abbondanti quantità di pelo . Prima del bagno è necessario effettuare una doccia utilizzando le attrezzature a ciò predisposte;
13. è vietato l'accesso in spiaggia agli esemplari femmina durante il periodo estrale;
14. gli animali non devono creare disturbo o pericolo al vicinato;è vietato l'accesso ai "cani ad elevato rischio" o comunque ai cani manifestamente aggressivi nei confronti di altri cani o delle persone. Il gestore si riserva la discrezionalità di rifiutare tipologie di cani o, in generale, di animali di affezione consoni con l'organizzazione dello stabilimento;
15. L'Amministrazione comunale e l'Asur possono prevedere criteri diversi o ulteriori con propri successivi provvedimenti .
16. I presenti criteri si applicano, in quanto compatibili, anche per i tratti di spiaggia libera di competenza comunale o dell'Autorità Portuale.